

Norme in campo ambientale

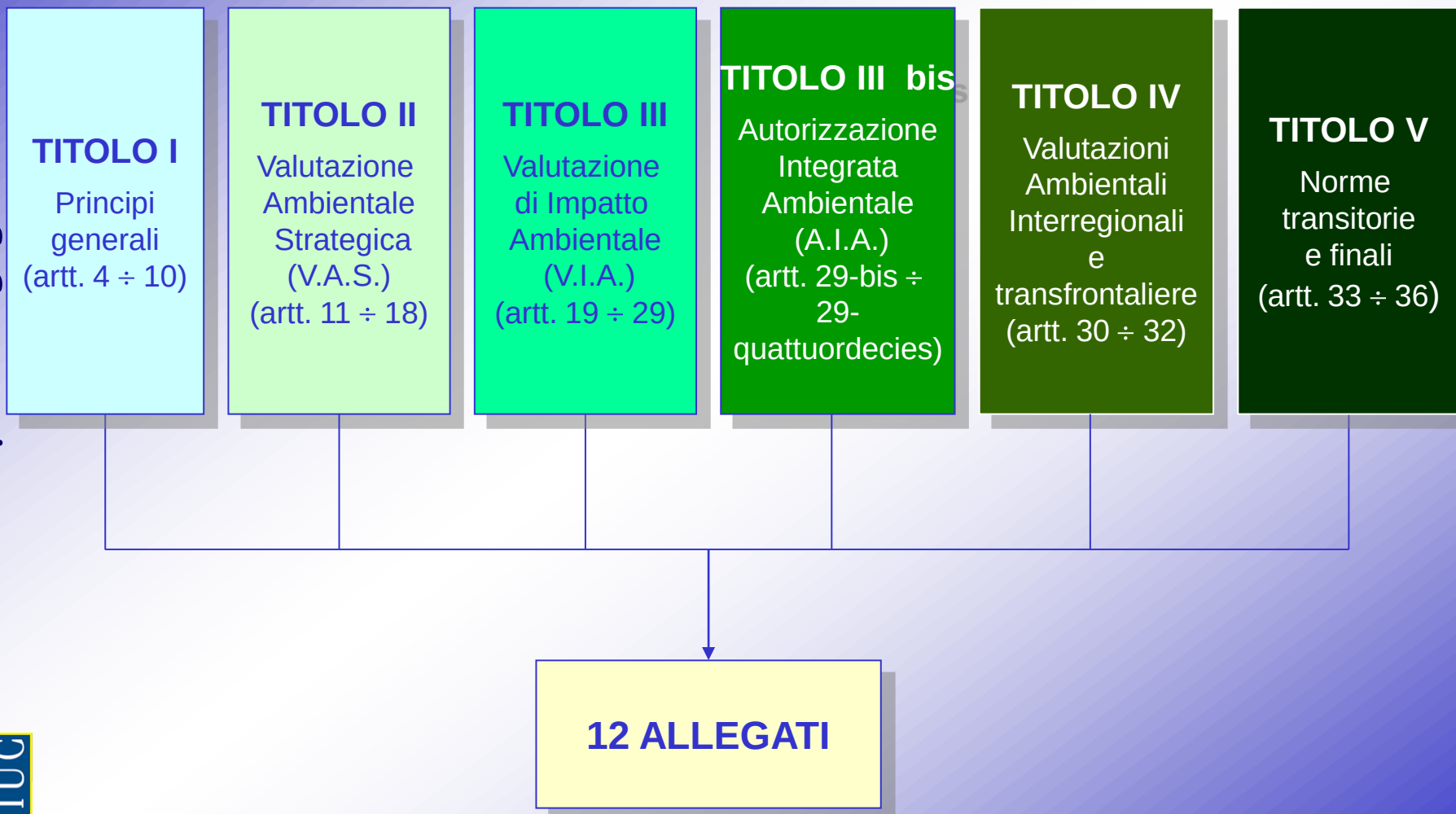
- V.A.S., V.I.A. e I.P.P.C. -

21 maggio 2013



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte II – Procedure per V.A.S., V.I.A. e I.P.P.C.



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II – Procedure per V.A.S., V.I.A. e I.P.P.C.

Principali definizioni

Impatto ambientale: l'alterazione qualitativa e/o quantitativa, diretta ed indiretta, a breve e a lungo termine, permanente e temporanea, singola e cumulativa, positiva e negativa dell'ambiente, inteso come sistema di relazioni fra i fattori antropici, naturalistici, chimico-fisici, climatici, paesaggistici, architettonici, culturali, agricoli ed economici, in conseguenza dell'attuazione sul territorio di piani o programmi o di progetti nelle diverse fasi della loro realizzazione, gestione e dismissione, nonché di eventuali malfunzionamenti.

Modifica sostanziale di un progetto, opera o di un impianto: la variazione delle caratteristiche o del funzionamento ovvero un potenziamento dell'impianto dell'opera o dell'infrastruttura o del progetto che, secondo l'autorità competente, producano effetti negativi e significativi sull'ambiente. Con riferimento all'Autorizzazione Integrata Ambientale, per quelle attività per le quali sono indicati valori di soglia, è sostanziale una modifica che dia luogo a un incremento del valore di una delle grandezze, oggetto della soglia, pari o superiore al valore della soglia stessa

D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. Parte II – Procedure per V.A.S., V.I.A. e I.P.P.C.

Principali definizioni

Autorità competente: la pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti conclusivi in materia di VIA, nel caso di progetti.

Autorità procedente: la pubblica amministrazione che elabora il piano/programma, ovvero nel caso in cui il soggetto che predispone il piano/programma sia un diverso soggetto pubblico o privato, la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma.

Soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti.



Parte II – Titolo II – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

La **Valutazione Ambientale Strategica** riguarda i piani e i programmi di intervento sul territorio ed è preordinata a garantire che gli effetti sull'ambiente derivanti dall'attuazione di detti piani e programmi siano presi in considerazione durante la loro elaborazione e prima della loro approvazione.

Sono sottoposti a **V.A.S.** i piani e programmi:

- che sono elaborati per la valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente, per il settore agricolo, forestale, della pesca, energetico, industriale, dei trasporti, della gestione rifiuti e acque, delle telecomunicazioni, turistico, pianificazione territoriale o destinazione dei suoli e che definiscono il quadro di riferimento per l'approvazione, l'autorizzazione, l'area di localizzazione;
- per i quali, in considerazione dei possibili impatti sulle finalità di conservazione dei siti designati come zone di protezione speciale (ZPS) per la conservazione degli uccelli selvatici e quelli classificati come siti di importanza comunitaria per la protezione degli habitat naturali e della flora e della fauna selvatica, si ritiene necessaria una valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997.



Per i piani e i programmi che determinano l'uso di piccole aree a livello locale e per le modifiche minori, la valutazione ambientale è necessaria qualora l'autorità competente valuti che possano avere impatti significativi sull'ambiente. Sono comunque esclusi i piani e i programmi:

- destinati alla difesa nazionale e coperti da segreto di Stato;
- finanziari o di bilancio;
- di protezione civile in caso di pericolo per l'incolumità pubblica.

Rientrano nella procedura di V.A.S. i piani relativi a interventi di telefonia mobile



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

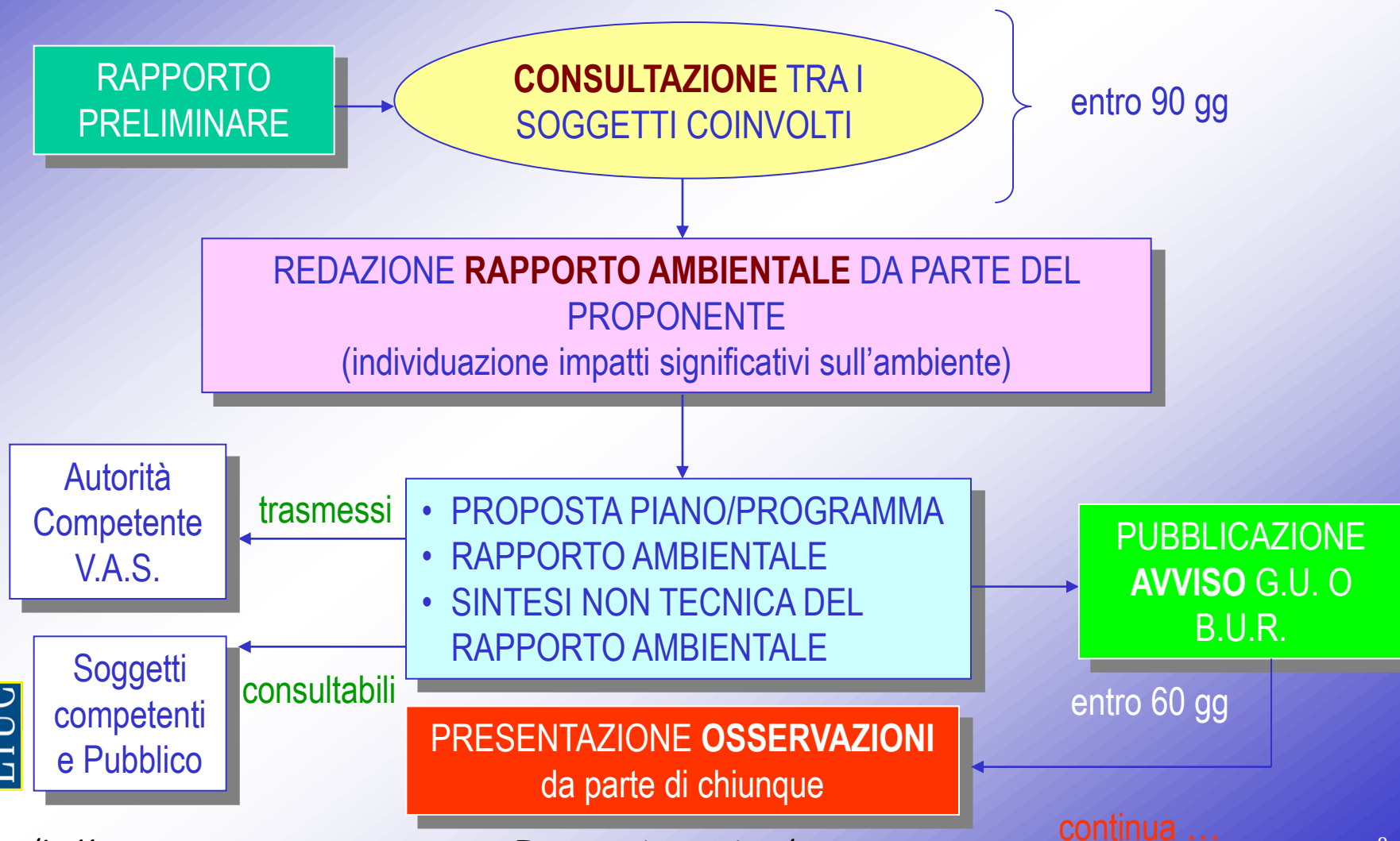
Parte II – Titolo II – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)

Verifica di assoggettabilità

(per piani e programmi di piccole aree e per le modifiche minori)

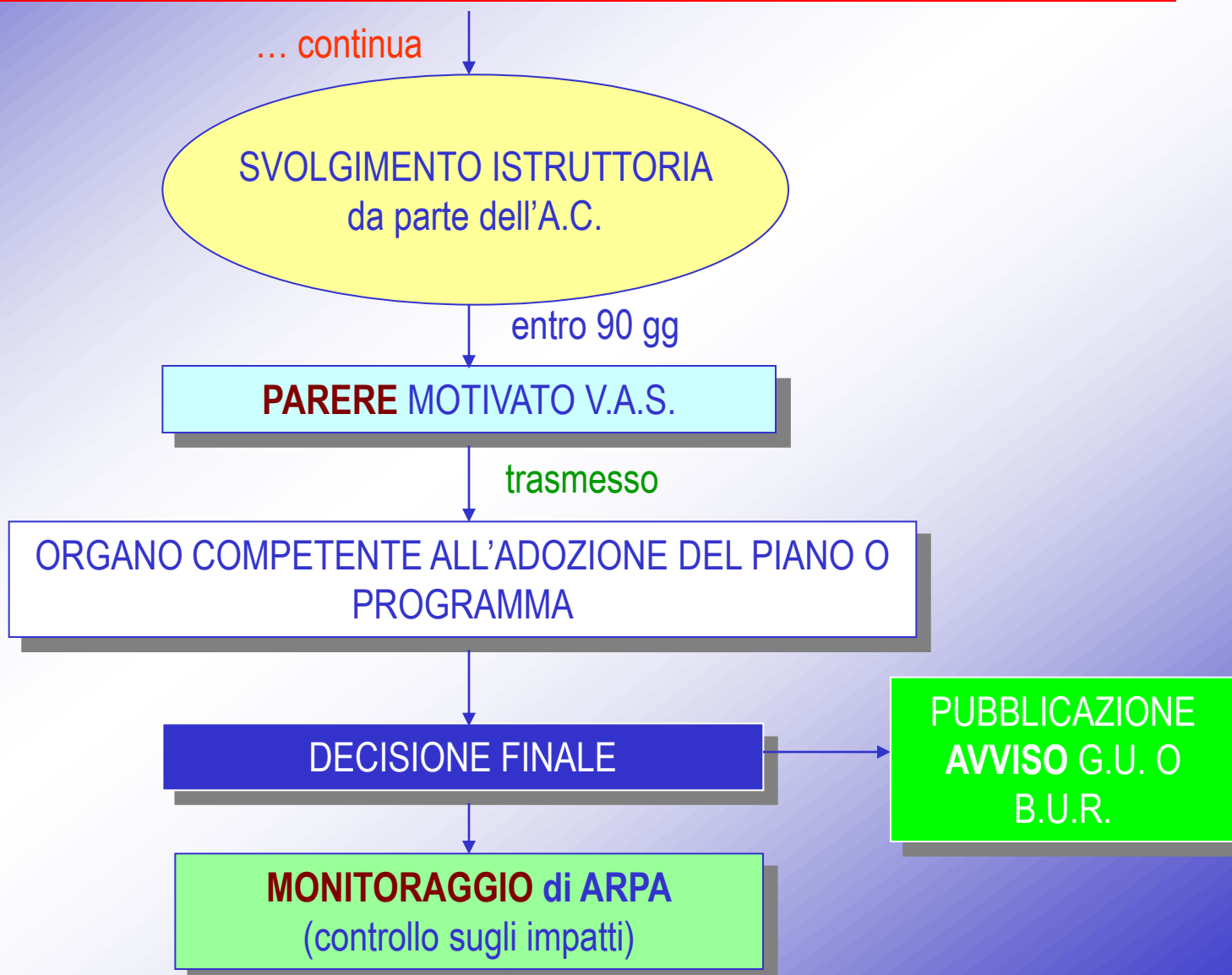


La procedura di V.A.S.



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte II – Titolo II – Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.)



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.**Parte II – Titolo III – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)**

La procedura di **Valutazione di Impatto Ambientale** è quel procedimento che individua preventivamente gli effetti sull'ambiente di un progetto ai fini dell'individuazione delle soluzioni più idonee ad assicurare la protezione della salute umana, contribuire alla qualità della vita, provvedere al mantenimento della specie e conservare la capacità di riproduzione dell'ecosistema..

Sono sottoposti a **V.I.A.**:

- a) i progetti di cui agli allegati II e III;
- b) i progetti di cui all'allegato IV al presente decreto, relativi ad opere o interventi di nuova realizzazione, che ricadono, anche parzialmente, all'interno di aree naturali protette come definite dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394.



Sono soggetti a verifica di assoggettabilità alla V.I.A.:

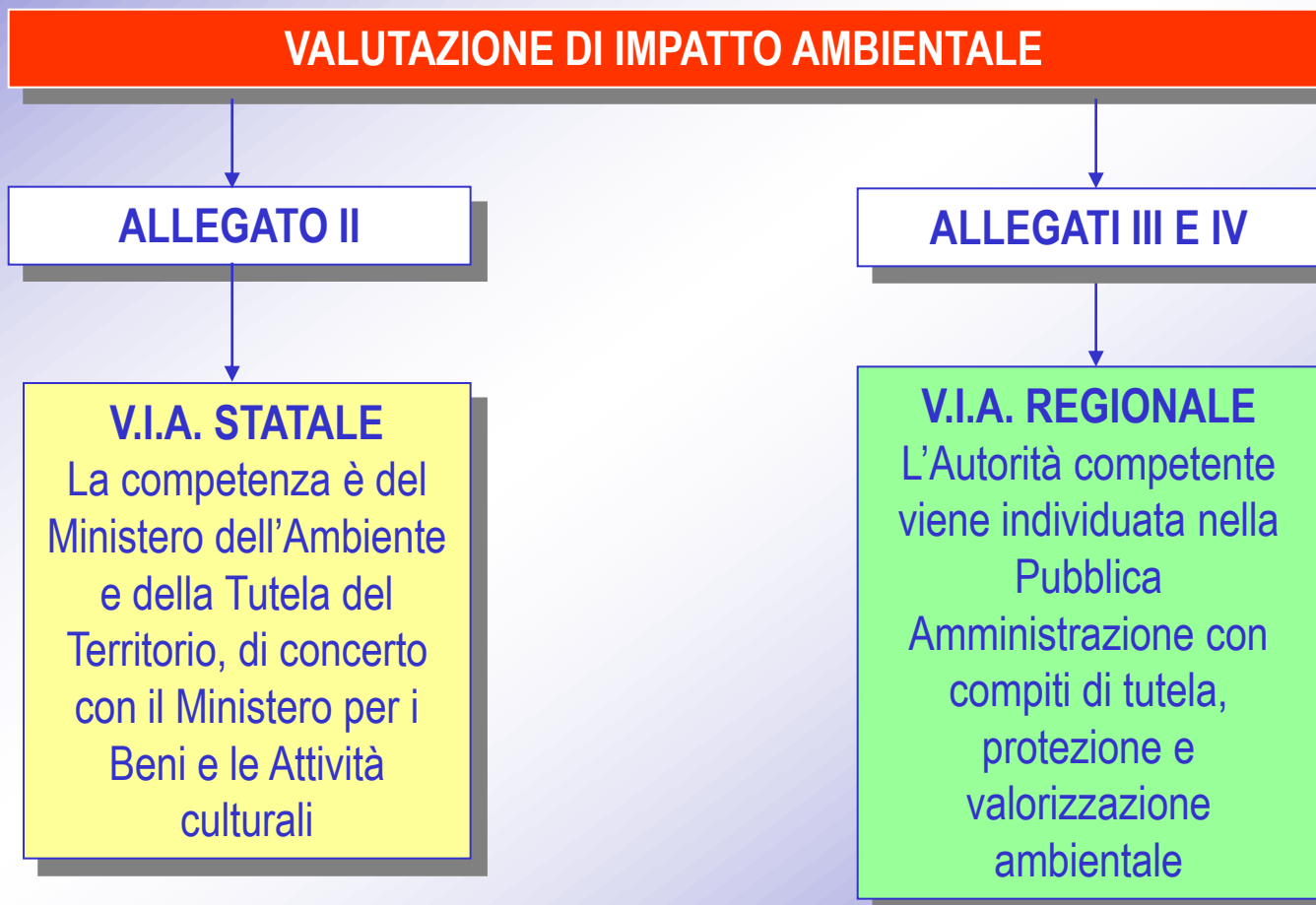
- i progetti di cui all'allegato II che servono per lo sviluppo e il collaudo di nuovi metodi o prodotti e non sono utilizzati per più di 2 anni;
- le modifiche e le estensioni dei progetti elencati nell'allegato II;
- i progetti elencati nell'allegato IV (che non ricadono in aree protette).

Per i progetti di cui agli allegati III e IV che ricadono all'interno di aree naturali protette le soglie dimensionali, ove previste, sono ridotte del 50%.

Le Regioni/Province possono definire, per determinate tipologie progettuali, sulla base degli elementi dell'allegato V, un incremento o decremento delle soglie di cui all'allegato IV nella misura massima del 30% o l'esclusione dalla verifica di assoggettabilità se non ricadenti in aree protette.



Competenze



Alcuni esempi

Allegato II (V.I.A. Statale):

- centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica > 300 MW;
- acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio;
- impianti chimici integrati per la fabbricazione di prodotti chimici organici ed inorganici di base con capacità produttiva superiore a determinate soglie;
- stoccaggio di prodotti chimici, petrolchimici e gas al di sopra di determinate soglie;
-



Alcuni esempi

Allegato III (V.I.A. Regionale):

- impianti termici per la produzione di energia elettrica, vapore e acqua calda con potenza > 150 MW;
- utilizzo non energetico di acque superficiali con derivazione > 1.000 l/s e sotterranee con derivazione > 100 l/s;
- impianti industriali per la fabbricazione di carta e cartoni con capacità produttiva > 200 t/g;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità superiore a 100 t/g, mediante operazioni di incenerimento o trattamento (D9, D10, D11 e R1);
-



Alcuni esempi

Sono inclusi nell'allegato IV (V.I.A. Regionale per nuovi impianti o se ricadenti in aree protette) alcune specifiche tipologie di impianti relative alle seguenti categorie:

- industria energetica;
- industria per la lavorazione dei metalli;
- industria dei prodotti alimentari;
- industria dei tessuti, del cuoio, del legno e della carta;
- industria della gomma e delle materie plastiche;
- progetti di infrastrutture;
- impianti di smaltimento e recupero di rifiuti



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte II – Titolo III – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

Verifica di assoggettabilità

(per sviluppo/collaudato o per modifiche ed estensioni dei progetti dell'allegato II e per quelli dell'allegato IV)

PROPONENTE TRASMETTE AD AUTORITÀ COMPETENTE V.I.A. **PROGETTO PRELIMINARE E STUDIO PRELIMINARE AMBIENTALE**

PUBBLICAZIONE **AVVISO** SU G.U. O B.U.R. E ALBO PRETORIO COMUNI INTERESSATI

entro 45 gg

PRESENTAZIONE **OSSERVAZIONI** (da parte dei soggetti eventualmente interessati)

entro 45 gg

AUTORITÀ COMPETENTE VERIFICA EVENTUALI **IMPATTI NEGATIVI E SIGNIFICATIVI**

ESCLUSIONE
DEL PROGETTO
DALLA V.I.A.

NO

SI

AVVISO SU G.U. O B.U.R.

PROGETTO DA
SOTTOPORRE A V.I.A.



La procedura di V.I.A.

- Progetto preliminare
- Studio preliminare
- Relazione sugli impatti attesi

PROPONENTE HA FACOLTÀ
DI RICHIEDERE **CONSULTAZIONE** A I
SOGGETTI COINVOLTI

entro 60 gg

REDAZIONE DELLO **STUDIO DI IMPATTO AMBIENTALE** DA
PARTE DEL PROPONENTE SECONDO L'**ALLEGATO VII**

PRESENTAZIONE **ISTANZA** DA
PARTE DEL PROPONENTE CON:

- progetto definitivo
- Studio Impatto Ambientale
- sintesi non tecnica del S.I.A.
- copia avviso progetto
- elenco autorizzazioni, concessioni, licenze, ecc.
- elaborati in formato elettronico

entro 60 gg

AVVISO DEL PROGETTO A
MEZZO STAMPA E VIA WEB

PRESENTAZIONE OSSERVAZIONI
(da parte dei soggetti eventualmente
interessati)

continua...

... continua

AUTORITÀ COMPETENTE PUÒ:

DISPORRE
**INCHIESTA
PUBBLICA** PER
ESAME S.I.A. E
PARERI
/OSSERVAZIONI

CHIAMARE PROPONENTE AD UN
SINTETICO CONTRADDITTORIO
CON I SOGGETTI CHE HANNO
PRESENTATO PARERI/OSSERVAZIONI

SE AUTORITÀ
COMPETENTE
VALUTA LE
MODIFICHE
SOSTANZIALI

RELAZIONE
CONCLUSIVA SUI
LAVORI SVOLTI E
GIUDIZIO SUI
RISULTATI

VERBALE CONTRADDITTORIO

DEPOSITO PROGETTO

SE PROPONENTE VUOLE
MODIFICARE GLI ELABORATI

EVENTUALE AVVISO SU
STAMPA E WEB

entro 30 gg

entro 60 gg

RICHIESTA AUTORITÀ COMPETENTE

EVENTUALI
OSSERVAZIONI
AGGIUNTIVE

entro 45 gg

NUOVI ELABORATI

(dalla fine del termine per le
osservazioni)



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte II – Titolo III – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Parte II – Titolo III – Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.)

Validità V.I.A.

I progetti sottoposti a V.I.A. devono essere realizzati entro 5 anni dalla pubblicazione del provvedimento di V.I.A.

Tenuto conto delle caratteristiche del progetto, il provvedimento può stabilire un periodo più lungo.

Trascorso tale periodo, salvo proroga dell'Autorità Competente, la procedura di V.I.A. dovrà essere reiterata.



Controlli e sanzioni

I provvedimenti di autorizzazione o approvazione adottati senza la previa Valutazione di Impatto Ambientale sono annullabili per violazione di legge. Nel caso di violazione alle prescrizioni del provvedimento di V.I.A. o di modifiche progettuali che incidano sugli esiti delle fasi di verifica, l'Autorità Competente, previa sospensione dei lavori, impone al proponente l'adeguamento dell'opera o intervento, stabilendo tempi e modalità.

Nel caso di opere e interventi realizzati senza la verifica di V.I.A. o in caso di difformità sostanziali rispetto al provvedimento di V.I.A., l'Autorità Competente, sospende i lavori e può disporre la demolizione e il ripristino dello stato dei luoghi e della situazione ambientale a cura e spese del responsabile.

In caso di inottemperanza, l'Autorità Competente provvede d'ufficio a spese dell'inadempiente.



D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. – Le attività I.P.P.C.

Principali contenuti

- ⇒ recepimento disposizioni comunitarie inerenti la prevenzione e riduzione integrata dell'inquinamento;
- ⇒ individuazione tipologie di attività coinvolte (allegato 1);
- ⇒ assoggettamento a tutti gli impianti (nuovi ed esistenti);
- ⇒ introduzione della cosiddetta “autorizzazione unica integrata”;
- ⇒ applicazione delle migliori tecnologie disponibili;
- ⇒ abrogazione D. Lgs. 59/2005 e D. Lgs. 372/1999 che limitava l'ambito di applicazione ai soli impianti esistenti al 10/11/1999



Cos'è un “complesso I.P.P.C.”

Una struttura industriale, o più genericamente produttiva, costituita da uno o più impianti nello stesso sito, in cui lo stesso operatore svolge una o più attività IPPC (riportate nell'allegato VIII al D. Lgs. 152/2006).

Il “**complesso IPPC**” costituisce l'unità dichiarante.



... e le attività I.P.P.C.

Le **attività IPPC** sono distinte in categorie.

Ciascuna categoria viene identificata da un codice IPPC, a due cifre.

Ad ogni categoria è associato uno o più codici NOSE-P (Nomenclature Of Sources of Emission - classificazione standard europea delle fonti di emissione) e uno o più codici NACE (National Classification of Economic Activities - classificazione standard europea delle attività economiche).

Esempio

	Codice IPPC	Codice NOSE-P	Codice NACE
Impianti per la produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria e secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità	2.2	104.12	27



La “Dichiarazione ambientale”

I gestori degli impianti interessati sono tenuti a comunicare annualmente i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente.

Fino al 2006, i dati della “dichiarazione ambientale”, chiamata anche “dichiarazione INES” sono stati raccolti nell'I.N.E.S. (Inventario Nazionale delle Emissioni e delle loro Sorgenti) e nell'E.P.E.R. (European Pollutant Emission Register).

Il Regolamento CE n. 166/2006 ha modificato i contenuti della “dichiarazione ambientale” ora definita “dichiarazione P.R.T.R. (Pollutant Release and Transfer Register)” prevedendo, a partire dal 2007, la comunicazione dei dati relativi anche alle emissioni nel suolo e ai trasferimenti fuori sito di rifiuti.

I dati della dichiarazione andranno a costituire la base del nuovo registro europeo delle emissioni inquinanti (E-P.R.T.R.).



La “Dichiarazione ambientale”

Chi deve effettuarla?

I complessi PRTR

(attività elencate nell'Allegato 1 al Regolamento CE 166/2006,
tra cui vi sono tutte le attività IPPC)

Che cosa deve contenere?

- le informazioni per identificare il complesso
- le emissioni totali in aria o in acqua o nel suolo o i trasferimenti fuori sito nelle acque reflue che **superano i valori soglia**;
- i trasferimenti fuori sito di rifiuti pericolosi (se > 2 t/anno) e di rifiuti non pericolosi (se > 2.000 t/anno)



La “Dichiarazione ambientale”

A chi deve essere inviata?

all'Agenzia Nazionale per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici

Con quali modalità?

La trasmissione dei dati dovrà avvenire per via telematica accedendo al sito

www.dichiarazioneines.it o www.eprtr.it

Entro quando?

entro il 30 aprile di ogni anno



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Provvedimento che sostituisce, fatta salva la normativa in materia di rischi di incidenti rilevanti, **i singoli atti autorizzatori emanati in applicazione delle disposizioni settoriali di tutela ambientale** (acqua, aria e suolo).



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Modalità per rilascio



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Rispetto delle condizioni dell'A.I.A.

Nell'A.I.A. **dovrà essere prescritto il rispetto di valori limite di emissione per le sostanze elencate** nel decreto (come ad esempio polveri, COV e NOx per l'aria, o metalli e materie in sospensione per l'acqua), in funzione della loro natura e delle loro potenzialità di trasferimento dell'inquinamento ambientale da un elemento all'altro. Tali valori limite dovranno fare riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili, senza l'obbligo di utilizzare una tecnica o una tecnologia specifica.

Il gestore, prima di dare attuazione a quanto previsto nell'A.I.A., **dovrà darne comunicazione preventiva all'autorità competente e dovrà poi provvedere periodicamente all'invio dei dati relativi ai controlli analitici delle emissioni**, secondo le modalità e le frequenze stabilite, sia all'autorità stessa, che provvederà a metterli a disposizione del pubblico, sia ai comuni interessati.



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Tariffa per le istruttorie di rilascio dell'A.I.A.

Le **spese** occorrenti per l'effettuazione dei rilievi, degli accertamenti e dei sopralluoghi necessari per istruire le domande di Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.) e quelle per i successivi controlli, **sono a carico del gestore** dell'impianto IPPC .

Viene inoltre fissata una tariffa per il rinnovo dell'A.I.A. stessa.

Si applica una formula che tiene conto:

- delle dimensioni dell'impresa,
- del numero e della tipologia delle emissioni in aria e acqua da monitorare,
- della presenza di altre componenti ambientali (rifiuti, rumore, odori, ecc.).

Sono inoltre previste riduzioni per le imprese certificate ISO 14001 o registrate EMAS e per gli impianti che presentano la domanda di AIA secondo determinate specifiche.



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Rinnovo

L'A.I.A. deve essere **rinnovata ogni 5 anni**, conteggiati a partire dal 31/03/2008 per gli impianti esistenti e a partire dalla data di rilascio per gli altri impianti. Il gestore, 6 mesi prima della scadenza, dovrà inviare domanda di rinnovo. L'A.I.A. ha validità di

- o **6 anni** per le imprese già certificate **UNI EN ISO 14001** al momento del rilascio
- o **8 anni** per quelle registrate secondo il **Regolamento EMAS n. 761/2001**.

Riesame

È previsto nel caso in cui, ad esempio, l'inquinamento provocato dall'impianto sia tale da rendere necessaria una revisione dei limiti, oppure nel caso in cui le migliori tecniche disponibili abbiano subito modifiche sostanziali o ancora nel caso lo richiedano nuove disposizioni legislative nazionali o comunitarie.



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Modifiche degli impianti o variazione del gestore

Nel caso di modifiche all'impianto, il gestore deve darne comunicazione **preventiva** all'autorità competente che provvederà ad aggiornare l'A.I.A. o comunicherà al gestore, entro 60 giorni, il verificarsi di una "modifica sostanziale" (intesa come modifica che potrebbe avere effetti negativi e significativi per gli esseri umani o l'ambiente) a seguito della quale il gestore stesso dovrà presentare una nuova domanda di autorizzazione.

Qualora invece, decorsi 60 giorni dall'invio della comunicazione di modifica, il gestore non riceva nulla dall'autorità competente, potrà procedere alla realizzazione della modifica.

Nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità dell'impianto, il vecchio e il nuovo gestore dovranno darne comunicazione all'autorità competente entro 30 giorni.



L'Autorizzazione Integrata Ambientale (A.I.A.)

Mancato rispetto delle prescrizioni dell'autorizzazione

Nel caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. o di esercizio di un impianto in assenza di A.I.A., l'autorità competente, secondo la gravità delle infrazioni, procede:

- a) alla **diffida**, assegnando un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità;
- b) alla **diffida e contestuale sospensione dell'attività** autorizzata per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo;
- c) alla **revoca dell'autorizzazione e alla chiusura dell'impianto**, in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per l'ambiente.



Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni amministrative o penali
Esercizio di una delle attività di cui all'allegato I senza essere in possesso dell'A.I.A. o dopo che la stessa è stata revocata o sospesa	da € 2.500,00 a € 26.000,00
Mancata osservanza delle prescrizioni contenute nell'A.I.A. (salvo che il fatto non costituisca più grave reato)	da € 5.000,00 a € 26.000,00
Esercizio di una delle attività di cui all'allegato I dopo l'ordine di chiusura dell'impianto	arresto da 6 mesi a 2 anni o ammenda da € 5.000,00 a € 52.000,00
Omessa di trasmissione all'autorità competente della comunicazione relativa all'attuazione dell'A.I.A	da € 5.000,00 a € 52.000,00



Sanzioni

Violazione o reato	Sanzioni amministrative o penali
Omessa comunicazione all'autorità competente e ai comuni interessati dei dati relativi alle misurazioni delle emissioni	da € 2.500,00 a € 11.000,00
Omessa presentazione , senza giustificato e documentato motivo, nel termine stabilito dall'autorità competente, della documentazione integrativa alla domanda di A.I.A.	da € 5.000,00 a € 26.000,00

Alle sanzioni amministrative pecuniarie **non si applica il pagamento in misura ridotta** (art. 16 - Legge 689/1991).

